APPROFONDIMENTO CIVILE

Reati tributari: Cassazione esclude il sequestro preventivo per la società ammessa alla procedura di composizione della crisi

Data pubblicazione: 05/09/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Reati tributari e responsabilità degli enti: la Cassazione n. 30109/2025 esclude il sequestro preventivo in caso di composizione della crisi

Introduzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30109/2025, ha affrontato un tema di grande rilevanza nel diritto penale tributario e nella responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001: la compatibilità tra **sequestro preventivo finalizzato alla confisca** e l'ammissione della società alla **procedura di composizione della crisi**. La pronuncia segna un punto di svolta nell'equilibrio tra esigenze punitive dello Stato e salvaguardia della continuità aziendale, aprendo riflessioni sul rapporto tra tutela dei creditori e sanzioni penali-tributarie.

La vicenda processuale

Il caso riguardava un procedimento penale per **reati tributari** contestati a una società e ai suoi amministratori. Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro preventivo delle somme, finalizzato alla confisca per equivalente. La difesa ha eccepito l'incompatibilità del provvedimento con l'ammissione della società alla **composizione negoziata della crisi**, ottenuta per preservare la continuità aziendale e garantire la soddisfazione dei creditori. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro, ritenendo prevalente la finalità sanzionatoria. La Cassazione, invece, ha

annullato il provvedimento, chiarendo i confini applicativi della misura cautelare reale in presenza di procedure concorsuali.

La ratio della decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha evidenziato tre profili fondamentali:

1. **Tutela della funzione concorsuale**: l'ammissione alla composizione della crisi comporta la destinazione del patrimonio aziendale alla soddisfazione dei creditori, secondo un piano regolato dall'autorità giudiziaria e dagli organi della procedura.
2. **Incompatibilità del sequestro preventivo**: il vincolo cautelare penale rischia di vanificare gli effetti della procedura, sottraendo risorse indispensabili al risanamento aziendale e alla par condicio creditorum.
3. **Prevalenza dell'interesse collettivo**: la Cassazione ha ritenuto che l'interesse alla prosecuzione dell'attività e al risanamento economico prevalga, in questo contesto, rispetto alla finalità repressiva del sequestro.

In sintesi, l'ammissione della società alla **composizione della crisi** impedisce l'adozione di sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex D.lgs. 231/2001, a garanzia di una gestione equilibrata tra interessi punitivi e conservativi.

Implicazioni pratiche per le imprese e i difensori

La decisione ha un forte impatto operativo:

- le **imprese in crisi** trovano una tutela rafforzata, potendo accedere a strumenti di risanamento senza il rischio di paralisi derivante da sequestri penali;
- i **professionisti della difesa** devono valorizzare la giurisprudenza di legittimità per contrastare sequestri incompatibili con le procedure concorsuali;
- si rafforza il principio secondo cui le misure cautelari reali non possono compromettere l'ordinato svolgimento delle procedure di regolazione della crisi.

Conclusioni

La sentenza Cass. n. 30109/2025 ribadisce un principio di grande rilievo: le esigenze punitive dello Stato non possono prevalere indiscriminatamente sulla salvaguardia della continuità aziendale e sulla tutela dei creditori. Il messaggio della giurisprudenza di legittimità è chiaro: nelle procedure di composizione della crisi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve arretrare, lasciando spazio alla funzione risanatoria.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati